



REGOLAMENTO D'USO DELLA STRADA FORESTALE AURIGENO-FORCOLA DI DUNZIO

(Catasto PFC n° 7.3.48)

Richiamati

- La Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'articolo 15;
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'articolo 13;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'articolo 13;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35.

Visti

Il Messaggio del Municipio di Maggia del 17.11.2020 all'indirizzo del Consiglio comunale

Decreta

Art. 1 **Scopo**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale "Aurigeno-Forcola di Dunzio" (in seguito strada forestale).
- Il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle opere di manutenzione della strada forestale.

Art. 2 Principi

1. La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.
2. Sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale in località "Zött-Ciòis" sul mappale n. 438 RFD Aurigeno in località "Ronco dell'orto."
3. Al Comune di Maggia è ammesso circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
4. La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa:
con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
con autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
5. Il Municipio di Maggia allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

1. Il Municipio di Maggia rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
 - proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
 - proprietari/gestori di aziende agricole riconosciute dal cantone o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
2. Il Municipio di Maggia rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
 - a) Servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
 - b) Esercitazioni militari;
 - c) Realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
 - d) Servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
 - e) Imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale

- Il Municipio di Maggia può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:
- a) Proprietari e usufruttuari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato che si trovano nel Comune di Maggia
 - b) Proprietari e usufruttuari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato che si trovano nel Comune di Terre di Pedemonte

- c) Cacciatori per il recupero della selvaggina
- d) Altri utenti in casi particolari e giustificati

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

I) Richiesta

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta al Municipio indicandone il motivo.

II) Decisione

1) Tutte le autorizzazioni:

- a) sono rilasciate al richiedente per iscritto dal Municipio di Maggia e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
- b) ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
- c) conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento;
- d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. c del presente articolo;

2) L'autorizzazione eccezionale:

- a) indica il /i numeri di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
- b) autorizza la circolazione di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati;
- c) autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare (marito, moglie, figli);
- d) prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento.

3) All'interno di un nucleo familiare può essere rilasciata al massimo un'autorizzazione supplementare annuale.

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione

1. Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti entro il 30 novembre dell'anno civile che precede quello per il quale verrebbe automaticamente rilasciata una nuova autorizzazione.

2. In tutti gli altri casi, l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.

Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Comune di Maggia per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.
3. Essa è pure revocata in caso di mancato pagamento della tassa dovuta dai beneficiari dell'autorizzazione eccezionale.

Art. 8 Tasse d'uso; imposizione ed esenzione

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
3. Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

1. L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale e così fissato:
 - a) proprietari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
 - da fr. 150.00 a fr. 300.00 all'anno
 - da fr. 20.00 a fr. 50.00 al mese
 - da fr. 10.00 a fr. 20.00 alla settimana
 - da fr. 5.00 a fr. 10.00 al giorno
 - b) cacciatori per il recupero della selvaggina:
 - da fr. 5.00 a fr. 10.00 al giorno
 - c) altri utenti in casi particolari e giustificati, tenuto conto delle peculiarità del transito:
 - da fr. 10.00 a fr. 500.- la volta.
2. La tassa d'uso annuale per autorizzazioni supplementari rilasciate a componenti del medesimo nucleo familiare di un avente diritto ammonta al 50% della relativa tassa base.
3. Le tasse d'uso per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno, mediante ordinanza, dal Municipio di Maggia in base ai costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale, tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.

4. Il Municipio di Maggia stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 Chiavi della barriera e/o telecomando

1. Per ogni chiave/telecomando viene prelevata una cauzione di fr. 100.00 (cento), rimborsabili alla riconsegna.
2. Il Municipio tiene aggiornato il registro delle chiavi/telecomandi consegnati.
3. Tutte le spese conseguenti alla perdita di una chiave/telecomando, cauzione compresa, sono a carico del richiedente beneficiario dell'autorizzazione di transito.

Art. 11 Disposizioni particolari

4. Il Municipio di Maggia può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
5. Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Municipio di Maggia.
6. I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
7. Il tonnellaggio massimo consentito è di 28 t.
8. In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Municipio di Maggia.
9. Per la strada forestale di principio non sarà garantito il servizio invernale.

Art. 12 Divieti

1. Agli utenti della strada forestale è vietato:
 - permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
 - il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
 - il parcheggio sulle piazze di scambio;
 - il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il tracciato
2. Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dal Municipio di Maggia o in caso di assoluta necessità.

Art. 13 Vigilanza

1. Il Municipio di Maggia vigila sull'osservanza del presente Regolamento.
2. La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dal Municipio di Maggia relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 14 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite dal Municipio di Maggia conformemente agli artt. 145 segg. LOC.
2. Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 15 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni del Municipio di Maggia è data facoltà di reclamo al Municipio di Maggia entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.
2. Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base alla LOC.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Adottato dal Consiglio comunale di Maggia in data 21.12.2020

Approvato dal Consiglio di Stato in data 07.12.2022